

Segreteria Nazionale

**SNAD**
Sindacato
Nazionale
Autonomo
DifesaProt.n. 0145/S.N./C11-D
(nota a cura di Giancarlo PITTELLI)

Roma, 12 maggio 2004

00185 Roma
Piazza Dante, 12 int.4
Tel. 06-77201726
Fax 06-77201728
E-MAIL:
nazionale@snad.infoOGGETTO: Inquadramenti Legge 312/80 interessi legali e rivalutazione monetaria.
Tentativo di conciliazione.**A DIRIGENTI NAZIONALI
TUTTE LE STRUTTURE SINDACALI****LORO SEDI**

^^

Seguito fogli nn. a. 879/S.N. del 10.12.2001;
b. 382/S.N. del 25.07.2003.

^^

La spinosa e controversa vicenda relativa al riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme percepite a seguito del cosiddetto "primo inquadramento" ex art. 4, comma 8°, della Legge 312/80 ha avuto recentemente degli sviluppi nuovi e positivi che è giusto portare a conoscenza dei colleghi anche allo scopo di attivare le più idonee iniziative a riguardo.

I lavoratori della Difesa conoscono fin troppo bene il problema, per altro oggetto di specifiche informative di questa Segreteria Nazionale con i fogli citati a seguito: nonostante che una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 136 del 2001) avesse riconosciuto l'illegittimità costituzionale dei commi 4 e 5 dell'art.26 della Legge n. 448/1998 riaffermando il pieno diritto dei dipendenti dello Stato di vedersi riconoscere gli interessi e la rivalutazione monetaria in argomento, l'Amministrazione Difesa ha sempre rigettato le istanze a riguardo presentate dai lavoratori interessati e tra queste naturalmente anche quelle proposte con i moduli predisposti dalla nostra O.S.

Questa Segreteria Nazionale ha continuato nel corso di questi anni la propria azione di pressione nei confronti della Direzione Generale del Personale Civile, ed anche recentemente con la lettera prot. n. 072 del 25.02.2004 che si allega alla presente per opportuna conoscenza dei colleghi (allegato "A").

La novità positiva che oggi dobbiamo registrare è la seguente: Persociv è orientata ad evitare i tentativi di conciliazione ex Legge 165/2001 promossi dai lavoratori e gli eventuali e successivi ricorsi in giudizio, ed intende autorizzare direttamente il pagamento delle somme in questione per tutti quei lavoratori che, nel corso degli anni, hanno presentato le domande interruttive della prescrizione, che devono risultare agli atti dell'Amministrazione Difesa.

Detto orientamento della Direzione Generale del Personale Civile è supportato dal parere n. 103308/1991 dell'Avvocatura dello Stato, che si allega ad ogni buon conto in copia alla presente per opportuna conoscenza dei colleghi (allegato "B"), ma è fondamentalmente motivato dal convincimento che,

alla luce di tutto quanto è maturato a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale, un eventuale ricorso di fronte al Giudice vedrebbe quasi certamente soccombere l'Amministrazione.

In relazione a quanto precede, questa Segreteria Nazionale sollecita tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni precedentemente indicate (domande interruttive della prescrizione presentate entro i termini previsti ed agli atti dell'Amministrazione Difesa) di promuovere il "tentativo obbligatorio di conciliazione" previsto dagli artt. 65 e 66 dal D.Lgs. 165/2001, chiedendo all'Amministrazione il riconoscimento e la corresponsione delle spettanze maturate (a tal proposito abbiamo predisposto lo schema di istanza in allegato "C"). A tal riguardo si precisa che la predetta istanza dovrà, tra le altre cose, essere integrata:

- dall'indicazione del nominativo del dirigente sindacale che componente il Collegio di conciliazione (va tenuto conto che trattasi di una nomina di fatto solo "formale", atteso che Persociv, di fronte al ricorso di lavoratori che hanno presentato le domande interruttive, evita la conciliazione e dispone il pagamento);
- dall'indicazione del domicilio eletto, e cioè del recapito per le successive comunicazioni, che può essere o quello della sede sindacale, o di un dirigente sindacale o anche di uno dei lavoratori ricorrenti.

Le Segreterie IR e Provinciale sono pregate di coordinare tutte le operazioni.

A parere di questa Segreteria Nazionale è necessario in ogni caso che i lavoratori interessati e nelle condizioni precedentemente illustrate promuovano comunque il "tentativo obbligatorio di conciliazione", in quanto la proposizione o riproposizione di una semplice istanza per il riconoscimento delle spettanze non sarebbe cosa di per sé sufficiente ad ottenere il "sì" di Persociv, mancando in quel caso la condizione di certezza del ricorso al Giudice che invece il "tentativo di conciliazione" reca in un qualche modo in sé.

Questa Segreteria Nazionale, è comunque ben conscia che il positivo orientamento di Persociv interessi solo una parte dei colleghi, precisamente quelli che hanno presentato in via successiva le domande interruttive della prescrizione, ed escluda invece tutti quelli che dette domande non hanno presentato.

Proprio per questo continueremo la nostra azione incessante e metteremo in campo tutte le più idonee iniziative, anche per il tramite della nostra Federazione, perché il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla 312/80 sia estesa a tutti i colleghi (a tal proposito va segnalato che nella sentenza della causa promossa e vinta presso il TAR del Lazio da un gruppo di colleghi – primi ricorrenti Taruggi e Morgante, Dirigenti Provinciali SNAD di Roma – il Giudice non fa alcun riferimento alle domande interruttive - si veda l'allegato "D").

Con riserva di ulteriori informazioni, si inviano cordialissimi saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE